

---

# CHIARIMENTI GSE A QUESITI DI ELETTRICITA' FUTURA

## Ottobre 2018

---

Con il presente documento si intendono fornire chiarimenti rispetto ad alcuni quesiti posti da Elettricità Futura negli scorsi mesi.

### CRITICITA' E QUESITI DI CARATTERE GENERALE

#### **Impianti fotovoltaici - Modifica struttura di sostegno**

Si chiede conferma al GSE che sia possibile sostituire le strutture di sostegno di tipo “fisso” utilizzate in un impianto fotovoltaico incentivato in Conto Energia con altre “ad inseguimento solare” (mono assiali o biassiali), fermo restando l’obbligo da parte del Soggetto Responsabile di ottenere gli eventuali titoli abilitativi comunque denominati che fossero necessari ad assentire la realizzazione dell’intervento. Si chiede inoltre di specificare con quali modalità il Soggetto Responsabile dovrà comunicare al GSE tali interventi, senza pregiudizio per il rapporto incentivate in essere.

**GSE** – Interventi che prevedano la modifica della struttura di sostegno da “fissa” a “inseguimento” sono realizzabili su impianti incentivati. Si tratta di interventi significativi che, pertanto, devono essere comunicati entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori di realizzazione, secondo quanto indicato nelle Procedure pubblicate ai sensi dell’art. 30 del DM 23 giugno 2016, tramite l’applicazione SIAD disponibile nell’area clienti del sito GSE.

Alla comunicazione di avvenuta realizzazione dell’intervento andrà allegata documentazione che consenta di aggiornare le informazioni presenti negli archivi del GSE (a titolo esemplificativo: layout dell’impianto aggiornato, schema elettrico aggiornato qualora la modifica della struttura di sostegno implichi variazioni della configurazione elettrica, ecc).

Poiché la realizzazione dell’intervento potrebbe comportare variazioni della tipologia installativa dell’impianto, al fine di verificare in via preliminare gli effetti dell’intervento sul mantenimento degli incentivi, si ricorda che è possibile inviare al GSE una richiesta di valutazione preventiva.

#### **Impianti fotovoltaici - Costi istruttoria per sostituzione inverter**

Si chiede al GSE di confermare che, in caso di sostituzione degli inverter, i corrispettivi relativi ai costi di istruttoria vengono applicati sulla potenza dei componenti oggetto di sostituzione e non sull’intera potenza dell’impianto fotovoltaico coinvolto dall’intervento, secondo quanto previsto dalle Procedure adottate dallo stesso gestore nel Febbraio 2017. L’eventuale applicazione di tali corrispettivi sulla base dell’intera potenza dell’impianto infatti, determinerebbe il versamento di importi anche superiori al costo del componente oggetto di sostituzione.

**GSE** – Le *Procedure ai sensi del D.M. 23 giugno 2016*, relative a interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico degli impianti fotovoltaici in esercizio, riportano che, nel caso di avvenuta sostituzione di moduli e inverter, il corrispettivo viene applicato sulla potenza dei componenti oggetto di

sostituzione. Tuttavia, il D.M. 24 dicembre 2014, recante “tariffe per i costi sostenuti dal GSE nell’attività di gestione e controllo degli incentivi per le rinnovabili e l’efficienza energetica”, prevede l’applicazione dei corrispettivi in funzione dei kW sostituiti solo con riferimento alla sostituzione dei moduli. Pertanto, il GSE si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti con il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni del Decreto.

### **Impianti fotovoltaici - Trattenimento quota smaltimento pannelli e modalità di gestione**

Si chiede di chiarire quali siano i moduli fotovoltaici in riferimento ai quali il GSE, a partire dall’undicesimo anno di diritto all’incentivo, debba trattenere la quota finalizzata a garantirne il corretto smaltimento a fine vita (ai sensi delle Istruzioni Operative GSE aggiornate a Maggio 2017). In particolare si chiede al GSE di chiarire questo aspetto in relazione alle seguenti tipologie di pannelli potenzialmente presenti presso il sito di un impianto fotovoltaico all’undicesimo anno di diritto all’incentivo:

- pannelli immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014;
- pannelli immessi sul mercato tra il 12 aprile 2014 e il 2 febbraio 2016;
- pannelli immessi sul mercato dopo il 2 febbraio 2016;

Inoltre si chiede al GSE di confermare che la quota non verrà trattenuta in relazione ai pannelli già iscritti ad un consorzio di smaltimento (ai sensi della normativa vigente) e ai pannelli rubati o venduti nei primi dieci anni di diritto all’incentivo.

Si chiede in aggiunta di specificare il valore del tasso di interesse applicato al deposito fruttifero gestito dal GSE, costituito dalla quota trattenuta a garanzia del corretto smaltimento dei pannelli fotovoltaici.

Infine, in relazione all’iscrizione ad un consorzio di smaltimento, si chiede di chiarire se, in caso di sostituzione in garanzia di moduli installati su impianti entrati in esercizio prima del 30/06/2012, il Produttore dei nuovi moduli possa ritenersi esonerato dall’obbligo di iscrizione ad un consorzio di riciclo.

**GSE** – È in corso di completamento una revisione del documento “Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati” che illustrerà i principi di riferimento e le modalità di gestione del trattenimento delle quote a garanzia.

Inoltre, si sottolinea che, per gli impianti incentivati in Conto Energia e interessati dalle disposizioni dell’art. 40 del D.lgs. 49/2014, l’eventuale iscrizione dei pannelli installati in fase di ammissione alle tariffe incentivanti ad un sistema individuale o collettivo per la gestione dei RAEE fotovoltaici non è alternativa al trattenimento delle quote a garanzia da parte del GSE.

### **Impianti fotovoltaici - Smaltimento pannelli combustibili**

Si chiede al GSE di chiarire le modalità di smaltimento di pannelli fotovoltaici parzialmente combustibili, ovvero caratterizzati come “rifiuti speciali”, a causa di un incendio che ha coinvolto il relativo impianto fotovoltaico soggetto agli obblighi previsti dal Disciplinare Tecnico GSE.

In particolare, si chiede se il Soggetto Responsabile sia obbligato a richiedere lo smaltimento di tali rifiuti speciali al Consorzio originario al quale il produttore dei pannelli ha aderito, o se possa rivolgersi a qualsiasi operatore ecologico autorizzato al ritiro dei rifiuti speciali.

**GSE** – Le modalità di corretto smaltimento di pannelli fotovoltaici parzialmente combustibili vanno verificate, per ogni singolo caso, con i soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti (a titolo di esempio impianto di

trattamento, sistema individuale, sistema collettivo, soggetti autorizzati per la gestione dei codici CER). In ogni caso, per verifica e conferma, è necessario inviare al GSE il verbale redatto dai Vigili del Fuoco.

### **Impianti fotovoltaici - Sfarinamento *backsheet* pannelli e rietichettatura**

In relazione al problema dello sfarinamento (*powdering*) del *backsheet*, alcuni Produttori di pannelli propongono una riparazione in garanzia tramite la sovrapposizione di uno strato protettivo aggiuntivo a copertura del *backsheet* degradato. Questo intervento comporta la copertura dell'etichetta esistente e quindi si chiede se sia necessario o meno apporre una nuova etichetta. Si chiede inoltre al GSE di chiarire se tale procedura sia ammissibile senza pregiudizio per il rapporto incentivato in essere e con quali modalità il Soggetto Responsabile debba comunicare l'intervento. (*Si veda al riguardo anche il quesito Impianti fotovoltaici - Etichette sbiadite, nel seguito della relazione*).

In relazione, infine, alla richiesta di GSE che, per garantire la conformità dei moduli trattati alle norme previste dai Decreti che nel tempo hanno regolato l'incentivazione, la procedura di riparazione venga approvata da un Organismo di certificazione accreditato, si evidenzia che l'intervento potrebbe essere oggetto di una specifica operativa verificabile e certificabile da un Ente di Certificazione. Si ritiene pertanto che, per garantire che il modulo riparato mantenga le caratteristiche di eleggibilità agli incentivi, possa essere sufficiente un'attestazione di conformità alle specifiche operative, direttamente rilasciata dalla ditta che esegue l'operazione.

**GSE** – L'intervento prospettato può essere ritenuto ammissibile dal GSE ai fini del mantenimento delle tariffe incentivanti riconosciute purché, una volta ultimato il processo di riparazione del prodotto, risulti ancora espressamente garantita la conformità dei moduli trattati alla norma di riferimento (CEI EN 61215), la cui osservanza è esplicitamente prevista da tutti i decreti ministeriali relativi ai CE pubblicati nel corso del periodo di incentivazione della fonte solare. Ne consegue che tale processo di riparazione dovrà ottenere necessariamente l'approvazione di un Organismo di certificazione accreditato per il rilascio della certificazione di prodotto di moduli fotovoltaici.

### **Impianti fotovoltaici - Aggiornamento della rata di acconto**

Facendo seguito a quanto discusso in occasione dell'incontro dello scorso 28 febbraio, in relazione alle modalità di calcolo della rata di acconto degli incentivi in conto energia, si chiede al GSE un aggiornamento sugli effetti delle misure poste in campo per assicurare una stima della producibilità quanto più possibile in linea con i valori di energia prodotta e, in particolare, sul possibile utilizzo di altre fonti di dati di misura (quali l'energia elettrica immessa per impianti in scambio sul posto o in ritiro dedicato) in assenza delle misure di produzione.

**GSE** – Il GSE sta effettuando valutazioni rispetto agli effetti della modifica delle modalità di aggiornamento della rata di acconto. I casi caratterizzati da una rata di acconto nulla costituiscono una percentuale residuale del totale. Al fine di effettuare una più puntuale analisi delle problematiche eventualmente riscontrate, il GSE si rende disponibile a raccogliere, per il tramite dell'Associazione, l'elenco di casi che presentano dati di misura mancanti e, conseguentemente, valori della rata d'acconto inferiori rispetto alle attese.

### **Impianti fotovoltaici e cogenerativi - Unico POD e convenzione SSP**

Si chiede al GSE di chiarire quale siano le modalità con le quale remunera il Conto Scambio per due unità a fonte diverse in SSP, sullo stesso POD.

Gli operatori segnalano che, sebbene sia possibile installare sullo stesso POD un impianto FV ed uno di cogenerazione e richiedere la convenzione di SSP per entrambe le unità (una a fonte rinnovabile ed una CAR), il sistema informatico del GSE non parrebbe in grado di gestire la remunerazione complessiva del CS. Connettendo il secondo impianto e attivandone la convenzione di SSP, infatti, l'operatore non riceverebbe più alcuna remunerazione.

**GSE** – Rispetto alle modalità di determinazione del contributo dello scambio sul posto nei casi rappresentati, si conferma quanto specificato nell'ambito delle Regole Tecniche per la determinazione del contributo in conto scambio pubblicate dal GSE. Le problematiche connesse all'effettiva erogazione del contributo sono all'attenzione del GSE che si impegna a risolverle nel più breve tempo possibile.

### **Impianti fotovoltaici - Errori trascrittura targhe**

Si chiede al GSE di chiarire quali siano le modalità per correggere eventuali errori di trascrittura nelle targhe apposte sul retro dei moduli fotovoltaici.

Alcuni operatori infatti hanno riscontrato meri errori di trascrizione del modello del modulo di alcuni impianti fotovoltaici, con la conseguenza che il certificato di conformità alla norma CEI EN 61215, pur indicando il seriale del modulo installato, non riporta la sigla del modello erroneamente indicata nel modulo stesso.

**GSE** – Tali comunicazioni devono essere inviate al GSE a mezzo PEC o raccomandata A/R, indicando nell'oggetto il numero identificativo dell'impianto oltre all'oggetto specifico della comunicazione.

### **Impianti a bioenergie - Realizzazione SEU e parametro Re 2009 o (n-1)**

Si chiede a GSE conferma del fatto che la realizzazione di un Sistema efficiente di utenza alimentato da una centrale a bioenergie fino a quel momento in cessione totale, non richieda di rinnovare l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 32, comma 1, del DM 23 giugno 2016, nel caso in cui l'operatore abbia già confermato, nell'assetto impiantistico preesistente, la volontà di mantenere il regime  $Re_{n-1}$ .

**GSE** – Qualora l'operatore abbia già esercitato l'opzione di cui all'articolo 32, comma 1, del DM 23 giugno 2016, secondo le tempistiche ivi richiamate e le modalità descritte dal GSE nelle specifiche Istruzioni operative (vd. anche [news](#) 29/07/2016 bioliquidi: chiarimenti sul calcolo della tariffa incentivante ex CV), non è necessario effettuare alcuna ulteriore comunicazione.

### **Impianti ad asta DM 6 luglio 2012 - Tariffa con *decalage***

Si chiede a GSE di chiarire la modalità di calcolo della tariffa incentivante assegnata ad impianti aggiudicatari di procedura d'asta, entrati in esercizio oltre i termini previsti.

In relazione, infatti, all'applicazione del *decalage* per ritardo ai sensi del DM 6 Luglio 2012, pare che GSE riconosca una tariffa calcolata come:

$$1. \text{ Tariffa Riconosciuta} = \text{Tariffa base} \times (1 - \sum \% \text{Riduzione})$$

ovvero determinata dall'applicazione alla base d'asta della riduzione complessiva composta dalla riduzione percentuale offerta più riduzione dello 0,5% per ciascun mese di ritardo rispetto ai termini di entrata in esercizio previsti dall'art. 16 comma 2 del Decreto Ministeriale 6 luglio 2012

Tuttavia le "Procedure Applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizioni ai Registri" del 13 gennaio 2014 specificano che "Per gli impianti nuovi [...] risultati aggiudicatari della Procedura d'Asta [...] si applica una riduzione dello 0,5% alla tariffa incentivante aggiudicata per ogni mese o frazione di mese di ritardo rispetto ai termini di entrata in esercizio [...]."

In base alle Procedure dunque lo 0,5% mensile parrebbe da applicare alla tariffa aggiudicata (ovvero alla tariffa base già decurtata della percentuale di riduzione offerta in sede di gara) e non alla Tariffa base, secondo la formula di calcolo

$$2. \text{ Tariffa Riconosciuta} = \text{Tariffa base} \times (1 - \text{Riduzione Offerta Economica Asta}) \times (1 - \text{Riduzione ritardo})$$

Si richiede pertanto un chiarimento.

**GSE** – Si conferma quanto stabilito nell'ambito dei provvedimenti di accoglimento delle istanze di accesso agli incentivi (formula 1) che, in coerenza con quanto stabilito dal D.M. 6 luglio 2012, all'articolo 16, comma 3, prevede l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante, *aggiuntiva rispetto a quella aggiudicata nella procedura d'asta*, dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto ai termini stabiliti dal medesimo decreto.

#### **Procedure caricamento dati - Dichiarazione antimafia, Fuel mix**

Si chiede a GSE se sia possibile semplificare la procedura di caricamento sul portale delle Dichiarazioni Antimafia, prevedendo l'integrazione e la modifica di documentazione già caricata. Diversi operatori segnalano infatti come, anche nel caso in cui un solo dato sia non corretto o mancante (ad esempio l'eventuale involontaria omissione di una firma), sia necessario produrre e ricaricare ex novo l'intera documentazione, prevedendone nuovamente la compilazione da parte di tutti i soci e rappresentanti della società.

Al fine, più in generale, di efficientare le procedure esistenti per la trasmissione delle Certificazione antimafia o dei dati *Fuel Mix*, si suggerisce a GSE di valutare l'adozione meccanismi semplificati quali sistemi telematici di tipo "web services" analoghi a quello dell'Agenzia delle Dogane per l'invio delle dichiarazioni di consumo, che consentono il caricamento massivo di documenti.

**GSE** – Il GSE prende atto della richiesta di semplificazione della procedura in caso di integrazione e modifica della documentazione per effettuare le necessarie valutazioni per lo sviluppo delle funzionalità proposte.

#### **Oli vegetali - Procedura per richiesta conguaglio**

Si chiede a GSE se sia possibile rendere più flessibile la procedura di richiesta conguagli dell'incentivo per la produzione di energia da oli vegetali. Nella procedura "Guida alla richiesta dei conguagli annuali e dei premi in tariffa", infatti, è richiesto il caricamento a sistema di una serie di documenti, tra cui il Prospetto riepilogativo degli OVP/Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) attestante i quantitativi di olio caricati e utilizzati dall'impianto, con evidenza dei quantitativi tracciati, che deve essere inviato secondo il *template* Allegato T11.

Il *template excel* richiede l'inserimento di tutti i dati del Registro di carico e scarico seguendo lo stesso ordine di compilazione del documento cartaceo e presenta una serie di protezioni che ne rendono piuttosto laboriosa la compilazione. Per esempio, non è possibile eliminare e aggiungere righe o colonne e, nel caso sia necessario cancellare o aggiungere un dato, occorre ricompilare il file. Per rendere la procedura più snella, si suggerisce di prevedere almeno l'inserimento o l'eliminazione di eventuali record mancanti o errati.

**GSE** – Il GSE prende atto della richiesta e si impegna a valutare e rendere disponibile le opportune modalità di implementazione.

### **Impianti fotovoltaici - moduli *First Solar* e bonus UE**

Come è noto, First Solar ha dismesso l'attività industriale in Germania e spostato la produzione in paesi extra-UE. Si chiede dunque a GSE se, nel caso sia necessario sostituire moduli First Solar su impianti che hanno ricevuto il bonus UE – noto che tale tecnologia è ad oggi prodotta, di fatto, esclusivamente da tale fornitore – sia ammessa la sostituzione con forniture extra-UE, senza che ciò comporti la perdita del bonus. In caso contrario, si chiede a GSE quale sia la procedura più corretta da attivare per salvaguardare l'efficienza produttiva dell'impianto. Sia inoltre distinto il caso in cui la sostituzione avviene in garanzie del fornitore, e il caso in cui la sostituzione avviene fuori garanzia.

**GSE** – In generale, così come indicato nelle Procedure pubblicate dal GSE ai sensi dell'art. 30 del D.M. 23 giugno 2016, qualora i componenti oggetto di sostituzione abbiano concorso al riconoscimento della maggiorazione prevista dal quarto e dal quinto Conto Energia per l'installazione di componenti di provenienza da un paese membro dell'Unione Europea o parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, è necessario che i componenti di nuova installazione possiedano i medesimi requisiti. Qualora ciò non sia possibile, l'intervento di sostituzione comporta la riduzione delle tariffe incentivanti inizialmente riconosciute per una quota pari all'intera maggiorazione inizialmente riconosciuta. Tuttavia, in situazioni particolari che si dovessero presentare nel corso dell'esercizio dell'impianto, è possibile chiedere al GSE valutazioni specifiche in via preventiva.

### **Impianti FER - Cumulabilità iper-ammortamento e super-ammortamento**

Si chiede al GSE di confermare la possibilità di usufruire, contemporaneamente agli incentivi del DM 6/7/2012, del super ammortamento al 140% sui beni strumentali introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'iper ammortamento al 250% su investimenti innovativi introdotto dalla Legge Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232), nel rispetto delle limitazioni incluse all'art. 26 del DL n.28/2011.

**GSE** – Ai sensi dell'articolo 29 del D.M. 6 luglio 2012 e dell'articolo 28 del D.M. 23 giugno 2016, i meccanismi di incentivazione di cui ai medesimi decreti non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n.28/2011.

In particolare, al comma 3, lettera c, dell'articolo 26, è previsto che gli incentivi possano essere cumulabili con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature. I cosiddetti "super e iper ammortamento" introdotti, rispettivamente dalla Legge di Stabilità 2016 e dalla Legge Bilancio 2017, andando ad incidere sull'imponibile del bilancio delle imprese, sono equiparabili ad una "detassazione del reddito d'impresa", nel caso specifico, riguardante l'acquisto di beni strumentali. Essi possono, pertanto, ritenersi compatibili con le condizioni di cumulabilità di cui all'articolo 26 sopra-richiamate.

### **Impianti Biomassa - Premio emissioni**

Si chiede al GSE un aggiornamento sul premio per ridotte emissioni in atmosfera, previsto dall'articolo 8, comma 7 del DM 6 luglio 2012, per gli impianti alimentati da biomasse. Nonostante infatti il decreto che definisce i termini per la verifica dei requisiti e l'assegnazione del premio sia nel frattempo stato pubblicato, pare che a nessun operatore sia ancora stata erogata alcuna maggiorazione della tariffa.

Si chiede in particolare a GSE se abbia ricevuto dalle Arpa indicazioni relative a verifiche del rispetto dei requisiti per l'ottenimento del premio.

**GSE** – Con riferimento al tema, si rimanda a quanto specificato nell'ambito della news pubblicata sul sito istituzionale del GSE in data 20/7/2018 (<https://www.gse.it/servizi-per-te/premio-per-le-emissioni-in-atmosfera-on-line-per-le-arpa-l-applicativo-siad-per-le-comunicazioni-di-esito-delle-verifiche>).

## **CRITICITÀ E QUESITI GIÀ SEGNALATI NELLE PRECEDENTI RELAZIONI**

### **Impianti fotovoltaici – etichette sbiadite**

Si chiede a GSE un nuovo confronto sulla procedura da seguire per sopperire all'eventuale deterioramento visivo delle etichette dei pannelli fotovoltaici, già discusso in occasione dei precedenti incontri con l'associazione. A seguito del suggerimento del Gestore di discutere anche con gli organismi di certificazione o i produttori di moduli - se ancora presenti sul mercato - le modalità di adempimento alle prescrizioni stabilite nell'ambito delle verifiche sugli impianti, Elettricità Futura si è confrontata con alcuni tra i principali enti di certificazione, ed ha appreso che tali enti certificano i processi produttivi e non hanno database delle caratteristiche dei singoli pannelli prodotti.

Si richiede quindi la disponibilità di GSE ad un incontro dedicato, al quale prenderebbero parte anche rappresentanti degli enti di certificazione.

**GSE** – Si richiama la risposta già fornita nel verbale dell'incontro del 22.12.2017 in cui si suggeriva di interpellare gli organismi di certificazione o i produttori di moduli, se ancora presenti sul mercato, per individuare le modalità di risoluzione del problema, invitando le associazioni di categoria a farsi promotrici di tali interlocuzioni.

### **Elenco dei documenti che devono essere tenuti presso il sito di impianto**

Si chiede a GSE di fornire l'elenco dei documenti da tenere presso il sito di impianto, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 del Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2014, differenziato per potenza, tipologia di impianto e meccanismi di incentivazione, l'Associazione chiede a GSE. Il quesito è stato già sottoposto nelle relazioni periodiche del 25 febbraio 2015 e del 9 gennaio 2017. GSE aveva confermato di aver predisposto un documento, all'epoca in fase di condivisione interna. Si auspica pertanto un celere riscontro.

### **Impianti fotovoltaici - Rettifica importo rata di acconto con misure mancanti**

Nel caso in cui l'invio delle misure effettive da parte del gestore di rete, avvenga successivamente al calcolo della relativa rata di acconto, si chiede al GSE di procedere alla rettifica di tale rata di acconto tempestivamente, senza attendere il calcolo della successiva rata di acconto, al fine di consentire agli

operatori di fruire subito della liquidità necessaria per procedere al pagamento delle rate di mutuo in essere. Il quesito è stato sottoposto nella relazione periodica del 28 febbraio 2018.

**GSE** – Il GSE sta valutando le modalità di implementazione di quanto richiesto. Per comprendere meglio l'impatto di tale revisione, si chiede un supporto all'associazione nel raccogliere, con riferimento ai propri associati, l'insieme di impianti e relative specificità ricadenti nella fattispecie descritta.